

BANCA NAZIONALE DEL LAVORO

1. Beni gestiti per conto dell'Egeli

L'articolo 10 del rdl 17 novembre 1938, n.1728, "Provvedimenti per la difesa della razza italiana" recitava tra l'altro che i cittadini italiani di razza ebraica non possono:

- essere proprietari o gestori, a qualsiasi titolo, di aziende dichiarate interessanti la difesa della Nazione [...] e di aziende di qualunque natura che impieghino cento o più persone, né avere di dette aziende la direzione, né assumervi comunque l'ufficio di amministratore o di sindaco;

- essere proprietari di terreni che, in complesso, abbiano un estimo superiore a L. 5.000;

- essere proprietari di fabbricati urbani che, in complesso, abbiano un imponibile superiore a L. 20.000. Per i fabbricati per i quali non esista l'imponibile, esso sarà stabilito sulla base degli accertamenti eseguiti ai fini dell'applicazione dell'imposta straordinaria sulla proprietà immobiliare [...].

Il rdl 9 febbraio 1939, n. 126, precisava: le limitazioni della proprietà immobiliare, stabilite dall'art 10 del rdl 17 novembre 1938, "si determinano cumulando separatamente i terreni ed i fabbricati urbani siti nei territori del Regno e costituenti il patrimonio immobiliare dei cittadini italiani di razza ebraica alla data di entrata in vigore del presente decreto".

Riguardo alla quota eccedente, di quanto cioè superava la soglia minima calcolata moltiplicando per un coefficiente fisso le rendite catastali, la nuova norma stabiliva la procedura seguente: [...] dopo l'autodenuncia del proprietario, l'Ufficio tecnico erariale avrebbe dovuto compiere una valutazione dei patrimoni, distinguendo appunto tra "quota eccedente" e "quota consentita" e lasciando poi all'Intendenza di finanza il compito di decretare il trasferimento dei beni all'Egeli.

Con decreto del duce 9 giugno 1939, l'Egeli veniva autorizzato a delegare la gestione e la vendita degli immobili ad esso trasferiti (tra cui i beni appartenenti ai cittadini italiani "di razza ebraica"), assegnando alla Sezione autonoma di Credito fondiario della Banca nazionale del lavoro¹ la competenza territoriale per le regioni Marche, Umbria e Abruzzi. La convenzione tra l'Egeli e la BNL Sezione autonoma di Credito fondiario, stipulata il 13 marzo 1940, stabiliva in 27 articoli tutte le regole secondo le quali doveva avvenire la presa di possesso e l'amministrazione dei beni sequestrati agli ebrei.

Secondo detta convenzione, l'Egeli affidava l'incarico all'Istituto gestore:

- a) di provvedere alla presa in consegna dei beni immobiliari e mobiliari posti nella zona predetta ed assegnati all'Egeli in gestione quale sequestratario, in dipendenza della applicazione delle leggi di guerra;
- b) di gestire detti beni: e tutto ciò conformemente alle istruzioni che l'Egeli avrebbe comunicato agli Istituti gestori per uniformarsi alle superiori disposizioni;

¹ La sede amministrativa dell'Archivio storico è in via Veneto 119; la documentazione non è inventariata ed è conservata presso la sede di Pratica di Mare, mentre l'Archivio del personale si trova a Roma, in via degli Aldobrandeschi.

È stato possibile consultare, il fondo *Divisione credito fondiario, Ente di gestione e liquidazione immobiliare (Egeli)*:

b. 126 (1940-1959): contiene 6 fascicoli personali tra cui quello relativo alla Ditta Trevi Galileo fu Abramo (Ancona);

b. 127 (1941-1950): contiene 7 fascicoli personali tra cui quello relativo alla Ditta Calderoni Carlo di Giuseppe (Ancona);

b. 129 (1940-1951): contiene 17 fascicoli personali tra cui quelli relativi a: Ascoli Silvana fu Leone (Milano), Ditta Ascoli Mario Vittorio fu Giuseppe (Ancona), Jona Guido fu Raffaele (Ancona), Krachmalnicoff Abramo (Perugia), Rossi Rinaldo (Ancona), Terni Gilberto (Ancona), Terni Paolo (Milano);

b. 130 (1940-1951): contiene 15 fascicoli personali tra cui quelli relativi a: Ascoli Enrico (Ancona), Trevi Umberto (Ancona);

b. 131 (1939-1952): contiene 9 fascicoli personali tra cui quelli relativi a: Ascoli Maria Luisa fu Leone (Ancona), Morpurgo Remo (Ancona), Vivanti Giacomo e Terni Pia ved. Vivanti (Ancona);

b. 132 (1940-1958): contiene: A) Pratica generale (corrispondenza, circolari, contabilità), B) Pratica generale (prospetti e appunti), C) Pratica generale (contenzioso, disposizioni accertamenti razza ebraica, gazzette ufficiali), D) Minute, stampati, varia, E) Copie vecchi inventari, F) Contabilità;

b. 133 (1940-1958); contiene: A) Beni esattoriali 27 fascicoli personali, B) Conteggi, compensi gestione Egeli 1940-1949, C) Corrispondenza contabile (beni ebraici, beni alleati, beni nemici (tedeschi), beni esattoriali), D) Contabilità, pratiche ancora in essere: 7 fascicoli personali, prime note e salari, E) Schedario nominativo Egeli beni nemici.

Mancano i fascicoli relativi alle pratiche di: Sonnino Giacomo, Sonnino Vittorio, Sonnino Umberto, Mondolfi Giuseppe, Sinigaglia Angelo, Michelli Paolo.

Riferimenti specifici al tema si trovano in V. Castronovo, *Storia di una Banca. La Banca nazionale del lavoro e lo sviluppo economico italiano, 1913-1938*, Torino, Einaudi, 1983; *Atti e documenti della Banca nazionale del lavoro, III, La BNL tra guerre coloniali e guerre mondiali (1937-1945)*, Firenze, Giunti, 1999.

e trasmetteva all'Istituto gestore copia del decreto di sequestro dei beni della ditta nemica e di nomina dell'Ente sequestratario, insieme con la delega dell'Ente, perché l'Istituto procedesse alla presa in consegna dei beni sequestrati, e ne assumesse la gestione.

Inizialmente i beni ebraici venivano denunciati dagli stessi proprietari alla propria prefettura di appartenenza, così come imponeva il rdl 9 febbraio 1939. La Sezione autonoma di Credito fondiario BNL, su incarico dell'Egeli, si occupava di operare tutte le verifiche necessarie riguardanti la consistenza e il valore dei singoli immobili eccedenti la quota consentita. Tale operazione comportava il contatto con uffici diversi: l'Ufficio imposte dirette e l'Ufficio tecnico erariale, tramite i quali si doveva effettuare la ripartizione fra parte "consentita" e parte "eccedente" e la conseguente registrazione dei beni ebraici da confiscare. Una volta conclusa l'istruttoria legale, documentata da una dettagliata relazione finale sulla proprietà e libertà dell'immobile da trasferire, la prefettura o l'intendenza di finanza doveva emettere il decreto di confisca e notificarlo all'Egeli.

A questo punto l'Egeli incaricava la Sezione autonoma di Credito fondiario di eseguire la confisca dell'immobile in oggetto. L'immissione in possesso, quindi, nei casi in cui realmente avveniva, era la tappa finale di un lungo iter burocratico che poteva durare anche alcuni anni. La tabella seguente illustra, attraverso alcuni esempi, la durata media della prima fase dell'iter burocratico di alcune pratiche, dall'autodenuncia alla chiusura dell'istruttoria legale compiuta dalla Sezione autonoma di Credito fondiario.

TABELLA 1. *Durata media per l'istruttoria delle confische delle quote "eccedenti"*

<i>nominativo</i>	<i>data autodenuncia</i>	<i>data chiusura istruttoria legale</i>
Ascoli Silvana	10.5.1939	16.1.1942
Ascoli Enrico	12.5.1939	7.11.1941
Ascoli Mario Vittorio	11.5.1939	27.1.1942
Jona Guido	11.5.1939	20.3.1942
Trevi Umberto	12.5.1939	10.11.1941
Terni Gilberto	8.5.1939	15.11.1941
Rossi Rinaldo	12.5.1939	15.5.1942
Krachmalnicoff Abramo	11.5.1939	18.2.1943

La situazione delle province situate nell'area di competenza territoriale affidata dall'Egeli alla Sezione autonoma di Credito fondiario BNL, rispetto alle denunce di patrimoni ebraici in seguito al rdl 9 febbraio 1939 è la seguente ²:

Ancona: numero delle denunce 197; ammontare estimo; terreni 274.486; ammontare reddito imponibile fabbricati 887.429; eccedenza terreni estimo 99.312; eccedenza fabbricati redd.imp. 97.074.

Ascoli Piceno: numero delle denunce 1; ammontare estimo terreni 1.233; ammontare reddito imponibile fabbricati 3.253; eccedenza terreni estimo; eccedenza fabbricati redd.imp.

Macerata: numero delle denunce 10; ammontare estimo terreni 17.986; ammontare reddito imponibile fabbricati 28.886; eccedenza terreni estimo 2.551; eccedenza fabbricati redd.imp.

Perugia: numero delle denunce 22; ammontare estimo terreni 24.098; ammontare reddito imponibile fabbricati 55.518; eccedenza terreni estimo 908; eccedenza fabbricati redd. imp.

Pesaro-Urbino: numero delle denunce 22; ammontare estimo terreni 42.119; ammontare reddito imponibile fabbricati 41.635; eccedenza terreni estimo 8.118; eccedenza fabbricati redd.imp. 1.847.

L'Aquila e Chieti:

Nella graduatoria fra le province italiane per numero di denunce delle proprietà immobiliari degli ebrei, Ancona è situata al 9° posto con: numero di ebrei censiti 1031; numero denunce 10; estimo terreni 10; reddito imp. fabbricati 12; eccedenze estimo terreni 11; eccedenze reddito imp. fabbricati 14.³

Nella documentazione esaminata presso l'Archivio storico della BNL, si trova un elenco dei beni ebraici le cui pratiche vennero seguite dalla Sezione autonoma di Credito fondiario della BNL per conto dell'Egeli. Si tratta di 17 posizioni relative a patrimoni ebraici situati prevalentemente ad Ancona e provincia (15 su 17) tranne una a Perugia e una a Mondolfo (Pesaro). Nell'elenco non sono segnalati i patrimoni relativi a Ascoli Maria Luisa, Vivanti Giacomo e Terni Pia e Morpurgo Remo le cui pratiche furo-

² F. Levi (a cura di), *Le case e le cose. La persecuzione degli ebrei torinesi nelle carte dell'Egeli 1938-1945*, Quaderni dell'Archivio Storico, Compagnia di San Paolo, Torino, 1998, pp. 37,38

³ *Ibid.*, p. 40.

no subito sospese per il sopraggiungere della “discriminazione” a favore degli interessati.⁴ Per quel che riguarda la tipologia dei beni risulta un sostanziale equilibrio tra fabbricati urbani e proprietà agricole.

In soli due casi (quelli relativi a Ascoli Mario Vittorio e a Terni Gilberto) si è in presenza di patrimoni misti (urbani e rustici).

TABELLA 2. *Pratiche gestite dalla Sezione autonoma di Credito fondiario della BNL*

<i>nominativi</i>	<i>provincia nella quale sono situati i beni</i>	<i>tipologia dei beni</i>	<i>valore dei beni eccedenti la quota consentita</i>	<i>totale complessivo</i>	<i>istruttoria legale finita, immissione in possesso</i>
Sonnino Giacomo	Ancona	Beni rustici	L.372.708	L.372.708	22.8.1941
Sonnino Vittorio	Ancona	Beni rustici	L.138.377	L.138.377	25.8.1941
Sonnino Umberto	Ancona	Beni rustici	L.112.000	L.112.000	29.8.1941, immissione in possessione 16.8.1943
Mondolfi Giuseppe	Ancona	Beni rustici	L.46.559	L.46.559	Istruttoria legale finita o abbandonata 28.6.1942
Calderoni Carlo	Ancona	Beni urbani	L.94.890	L.94.890	8.10.1941, immissione in possesso 16.9.1942
Sinigaglia Angelo	Ancona	Beni urbani	L.213.333	L.213.333	8.10.1941
Michelli Paolo	Ancona	Beni urbani	L.58.333	L.58.333	3.1.1941
Rossi Rinaldo	Ancona	Beni urbani	L.947.783	L.947.783	16.5.1942
Trevi Umberto	Ancona	Beni rustici	L.127.188	L.127.188	10.11.1941
Ascoli Enrico	Ancona	Beni rustici	L.538.011	L.538.011	7.11.1941
Trevi Galileo	Ancona	Beni urbani	L.227.600	L.227.600	23.12.1941
Ascoli Mario Vittorio	Ancona	Beni urbani Beni rustici	L.266.668 L.1.097.282	L. 1.363.950	27.1.1942
Ascoli Silvana	Ancona	Beni urbani	L.71.803	L.71.803	16.1.1942
Jona Guido	Ancona	Beni urbani	L.36.866,60	L.36.866,60	20.3.1942, decreto di confisca 29.3.1943
Terni Gilberto	Numana, Ancona	Beni urbani Beni rustici	L.570.605,20 L.1.694.426,75	L. 2.265.031,95	15.11.1941
Krachmalnicoff Abramo	Perugia	Beni rustici	L.21.781,60	L.21.781,60	18.2.1943
Terni Paolo	Mondolfo (Pesaro)	Beni rustici	L. 7.136,04	L.7.136,04	
Totale				L.6.643.531,19	

Nell’ambito dei beni ebraici gestiti dalla BNL, soltanto in tre casi si arrivò al sequestro dei beni eccedenti da parte dell’Egeli: Carlo Calderoni (16 settembre 1942), Guido Jona (29 marzo 1943) e Umberto Sonnino (16 agosto 1943). Mentre è possibile ricostruire le vicende che caratterizzarono il sequestro e la restituzione dei beni di Calderoni, il materiale documentario relativo al caso Jona è molto frammentario e la documentazione relativa al sig. Sonnino è andata purtroppo completamente perduta. A parte il caso del sig. Jona, non risultano altri ricorsi presentati alla Commissione provinciale.

In un documento senza intestazione datato 23 dicembre 1942 in merito ai “Beni di proprietà ex ebraica” si esamina la sollecitazione della Filiale di Firenze a considerare la richiesta di un cliente interessato ad acquistare beni di proprietà ex ebraica siti nelle regioni Marche e Umbria e tra l’altro si afferma che: “Per il momento però, sono definite le pratiche di trasferimento ed è stato preso possesso soltanto dei seguenti immobili, già di proprietà dell’ebreo Calderoni Carlo fu Giuseppe, siti in Ancona: due appartamenti di sei vani ciascuno costituenti l’intero secondo piano dell’immobile al Viale della Vittoria n. 75”

4 BNL, Archivio Storico, pacco 132, b. Egeli, fasc. 3.

E tale situazione sembra rimanere invariata almeno fino al 4 maggio 1944 quando in un appunto su “Egeli, convenzione gestione beni ebraici” il sequestro dei beni di Jona e Sonnino non sono menzionati: “teniamo peraltro ad informarvi che la precedente convenzione ha avuto una applicazione molto limitata, in quanto soltanto un immobile è stato oggetto di gestione da parte nostra e non si è quindi potuto accertare praticamente il rendimento effettivo di tale servizio”.

2. Casi particolari

Guido Jona

Il 29 marzo 1943 l'Intendenza di finanza di Ancona emise il decreto di trasferimento per i beni immobili di proprietà di Guido Jona. Il 19 maggio 1943 l'Egeli informò la Sezione autonoma di Credito fondiario del decreto di confisca pregandola di darne notizia all'interessato, tramite l'ufficiale giudiziario, e di occuparsi dell'immissione in possesso dell'immobile oggetto di sequestro.

L'11 giugno, la Filiale di Ancona fece sapere di aver conferito con un incaricato del sig. Jona sul trasferimento degli immobili in questione che aveva fatto presente di non avere istruzioni per il rilascio da parte del proprietario in attesa dell'esito del ricorso presentato alla Corte di cassazione contro la decisione della Commissione provinciale.

Il 16 giugno 1943 la Prefettura di Ancona con un atto di precetto intimò al sig. Jona il rilascio degli immobili già confiscati per decreto alla Sezione autonoma di Credito fondiario entro dieci giorni con l'avvertimento che se il rilascio non fosse stato effettuato nei termini previsti, si sarebbe proceduto all'esecuzione forzata.

L'11 luglio 1943, l'avv. Tasini procuratore del sig. Guido Jona comunicò alla Sezione autonoma di Credito fondiario, tramite un atto di citazione presso il Tribunale civile di Ancona, “che il sig. Jona contesta il diritto all'Egeli e quindi alla Sezione autonoma di credito a procedere all'esecuzione forzata in quanto il decreto intendentizio 29 marzo 1943 è irritato, nullo, illegale e improduttivo di effetti giuridici giacché risulta essere emesso in base alla sentenza della Commissione provinciale in data 16 dicembre 1942, 4 febbraio 1943 che deve considerarsi inesistente e contro la quale è stato posto per Cassazione ricorso notificato il 13 marzo 1943 e regolarmente depositato. [...] Che dovendo essere necessariamente e sicuramente annullato e revocato il decreto intendentizio ed essendo contestata la legittimità del trasferimento dei beni de cuibus all'Egeli la esecuzione promossa in forza del concordato decreto è illegale ed arbitraria e deve in ogni caso essere sospesa fino all'esito del giudizio pendente e relativo alla retrocessione dei beni per nullità del titolo in forza del quale è stato operato il trasferimento”.

Per la frammentarietà della documentazione non è possibile ricostruire lo svolgimento del caso Guido Jona, ma da una raccomandata datata 30 maggio 1947, figura che il 31 marzo 1947 venne stipulato un atto di retrocessione dei beni immobili di proprietà dello stesso Jona. Sembra evidente, quindi, che nonostante il ricorso presentato dal sig. Jona i suoi beni vennero comunque sequestrati e dati in gestione alla Sezione autonoma di Credito fondiario della BNL.

Carlo Calderoni

Il 1 agosto 1942, l'Egeli comunicò alla Sezione di Credito fondiario della BNL il decreto di trasferimento, emesso il 22 giugno 1942 dall'Intendenza di finanza di Ancona per i beni immobili compresi nella quota eccedente di proprietà di Carlo Calderoni pregandola di darne notifica all'interessato a mezzo dell'ufficiale giudiziario addetto al Tribunale di Ancona. Nella lettera si legge: “Codesta Direzione vorrà invitare il sig. Calderoni perché si presti alla consegna degli immobili in via amichevole, vorrà quindi effettuare l'immissione in possesso, compiendo tutti gli atti a ciò necessari. In caso contrario, vi preghiamo di voler notificare all'espropriato il precetto di rilascio”.

L'11 settembre 1942, la Sezione di Credito fondiario della BNL affidò all'ing. Giuseppe Costanzo della BNL, l'incarico di procedere per suo conto all'immissione in possesso e alla gestione dei beni del Calderoni. All'ing. Costanzo vennero date le seguenti istruzioni: “il giorno 17 corr., alle ore 10, giunta la comunicazione come prima fatta all'interessato, munito dei documenti, vorrete portarvi sul posto dove si trovano gli immobili e ivi, fatta comunicazione verbale dell'incarico ricevuto al precedente proprietario dei beni o a chi per esso, provvedere a redigere il verbale di immissione in possesso con la descrizione particolareggiata dei beni con l'indicazione, per quanto possibile, del loro valore, attenendovi alle norme di carattere generale [...]”.

L'immissione in possesso avviene senza difficoltà con un giorno di anticipo, il 16 settembre 1942, su richiesta dello stesso Calderoni.

Così, Costanzo relazionò all'Egeli sui beni sequestrati al Calderoni: "Il fabbricato di cui fanno parte i beni passati in proprietà all'Egeli, è costituito da 8 appartamenti, oltre all'abitazione del portiere, locale della caldaia, carbonaia, rifugio antiaereo, androne, scala ascensore. Pertanto la quota di proprietà delle parti di uso comune appartenente all'Egeli è di 2/8. Il fabbricato è stato costruito tra il 1935 e il 1936 nella zona più signorile di Ancona. Gli appartamenti sono ben definiti e non hanno bisogno di alcuna riparazione, ad eccezione delle serrande avvolgibili dell'appartamento Danesi. È necessario ed urgente provvedere alla riparazione di dette serrande per cui vi chiedo l'autorizzazione ad eseguire i lavori necessari che importeranno una spesa complessiva di L. 300 circa.

I due appartamenti presi in consegna sono ceduti in affitto: 1) al dr Danesi Gino che paga un canone di affitto mensile di L. 350, oltre L. 12 per contributo portiere. [...] Il contratto di affitto è scaduto il 31 agosto 1942 per cui mi sono affrettato alla sua rinnovazione per la durata di anno a partire dal 1 corrente; 2) al Cav. Pozzo Luigi che paga un canone di affitto mensile di L. 370, oltre L. 13 per contributo portiere. [...] Il contratto di affitto è scaduto il 31 agosto 1942 per cui mi sono affrettato alla sua rinnovazione per la durata di un anno a partire dal 1 corrente [...] L'intero fabbricato è assicurato contro il rischio dell'incendio e la responsabilità civile verso terzi con polizza n. 27325 dell'Istituto italiano di previdenza, Agenzia di Ancona.

Le spese condominiali a carico dell'Egeli sono le seguenti:

<i>appartamento</i>	<i>riscaldamento</i>	<i>ascensore</i>	<i>spese generali</i>
Danesi	13.27%	10.77%	13.59%
Pozzo	12.32%	9.23%	11.65%

L'Amministrazione del condominio ha reso i conti al 31 agosto 1942; adesso occorre versare la quota semestrale anticipata per il periodo 1 settembre 1942 - 28 febbraio 1943 che per l'Egeli è in ragione di L. 325 per ogni appartamento.

Poiché tutti gli effetti utili ed onerosi decorrono dal 16 corrente, giorno dell'immissione in possesso, sono d'accordo di effettuare il conguaglio delle spese e rendite relative ai due appartamenti. [...]

Da una sommaria stima eseguita, ai beni in parola si può attribuire un valore commerciale di Lit 180/200 mila. Vi prego di comunicarmi se posso interessarmi della vendita, avendo ricevuto delle richieste".

Il 14 ottobre 1942, l'Egeli scrisse all'ing Costanzo autorizzandolo a sostenere la spesa di riparazione delle serrande e sollecitandolo a provvedere con il Calderoni a regolare i conguagli per gli affitti e per le imposte gravanti l'immobile trasferito, così da poter effettuare il pagamento del corrispettivo dovuto al Calderoni di L. 94.890.

Detta somma è versata al Calderoni il 7 gennaio 1943, come saldo del prezzo degli immobili trasferiti all'Egeli, oltre agli interessi dal giorno 16 settembre 1942 al 7 gennaio 1943 del 3,1585408% pari a L. 0.90.

Le spese di gestione degli immobili sequestrati furono dettagliatamente registrate nei rapporti che mensilmente pervengono all'Egeli.

Il 12 febbraio 1943, Costanzo comunicò alla Sezione autonoma di Credito fondiario della BNL la notizia di un'offerta presentata dal sig Massimo Pizzi per l'acquisto dell'appartamento sito al Viale della Vittoria 75, affittato al cav. Pozzo. La somma offerta fu di L. 120. Il sig Pizzi aveva inoltre versato, a titolo di caparra, L. 20.000.

Il 26 marzo 1943, l'Egeli scrisse al Credito fondiario BNL in merito alla proposta di acquisto del Pizzi, pregandolo di comunicare all'interessato che il prezzo offerto era stato considerato inadeguato al valore commerciale dell'immobile.

Il 3 aprile 1943 la Filiale di Ancona BNL scrisse alla Direzione centrale in risposta al rifiuto della proposta di acquisto da parte dell'Egeli chiedendole: "Gradiremmo conoscere, per nostro orientamento, quale prezzo occorrerebbe spuntare per ogni appartamento. Parecchi nominativi infatti non hanno precisato l'offerta in quanto noi non siamo stati in grado di indicare il prezzo che si richiede per la vendita".

Il 1° maggio 1943 l'Egeli dichiara: "comuniciamo che questo Ente non fa richieste di prezzo per gli immobili ex ebraici ad esso trasferiti. Gli interessati dovranno quindi al caso presentare concrete offerte, con il deposito di almeno 10% della somma offerta a titolo infruttifero, quale cauzione della serietà della trattativa".

Il 28 maggio 1943 la BNL restituì la caparra di L. 20.000 al sig Massimo Pizzo: “poiché l’Egeli non intende comunicare il prezzo minimo di vendita dei due appartamenti già di proprietà del Calderoni non è possibile svolgere altre trattative”.

Il 2 settembre il sig. Calderoni richiese il rimborso dell’imposta patrimoniale pagata fino a quel momento per i due immobili sequestrati.

In un prospetto di bilancio datato 11 gennaio 1945 sulla gestione dei beni di Carlo Calderoni risultano L. 1.953,25 a credito e L. 702,20 a debito dell’Egeli.

Il 5 febbraio 1945, la Filiale di Ancona BNL scriveva: “Vi precisiamo che a tutt’oggi non ci sono pervenute disposizioni in merito alla restituzione dei beni confiscati ai cittadini di razza ebraica. Vi preghiamo pertanto, in attesa di nuove istruzioni, di continuare l’amministrazione suddetta come per il passato, facendo presente al sig. Calderoni di rivolgere direttamente domanda all’Egeli per reclamare la restituzione dei beni confiscatigli”.

Il 14 aprile 1945 l’ing. Costanzo relazionò sulla gestione dei beni del Calderoni: “L’ultimo rendiconto compilato per la gestione in oggetto si riferisce al mese di maggio 1944. Da allora – come vi ho comunicato il 13 novembre 44 – nessun atto amministrativo è stato eseguito in quanto i due inquilini, essendosi trasferiti al nord, non hanno provveduto al pagamento della pigione. L’esistenza di cassa ad oggi è di L. 8.158,10; la somma è depositata in c/c presso questa Filiale. Risulta che un appartamento è attualmente abitato da certo Carloni Riccardo, mentre l’altro è requisito dalle truppe alleate. Desidero conoscere esplicitamente se debbo ancora interessarmi all’amministrazione dell’immobile in quanto pare che il sig. Calderoni sia di parere contrario”. Lo stesso giorno, l’Egeli scriveva al Calderoni informandolo che le norme per la retrocessione dei beni a favore dei cittadini ebrei prevedevano che essa poteva avvenire dietro domanda degli interessati e con effetto dal giorno in cui la domanda stessa veniva fatta all’ente. “Ciò vuol dire che i frutti relativi agli immobili che si retrocedono vanno a profitto di chi richiede la retrocessione soltanto del suindicato giorno, mentre fino a quel giorno l’interessato ha diritto a percepire gli interessi sul certificato speciale nominativo a suo tempo rilasciatogli, i quali interessi, già stabiliti nel 4% lordo, saranno elevati al 5% lordo in forza delle norme integrative anzidette.”

Nel caso specifico dei beni in questione, essendo la domanda di Calderoni pervenuta all’Egeli il 30 marzo 1945, gli effetti in questione decorsero da quella stessa data.

Il 26 maggio 1945 la BNL comunicò all’Egeli che i beni di Calderoni non erano più stati amministrati a partire dal maggio 1944. “Infatti, non avendo più incassato i canoni di affitto, né pagato la quota di spese condominiali, le tasse ed imposte (che non risultano ancora inventariate) nulla è stato fatto per l’amministrazione in parola. L’appartamento affittato al sig Pozzo è stato abusivamente occupato dal sig. Carloni, in quanto il precedente inquilino era fascista trasferitosi al nord. Per l’appartamento occupato dalle truppe alleate sono in corso le pratiche per ottenere l’indennità di occupazione”.

Il 7 luglio 1945 la BNL diede conto all’Egeli dell’avvenuta stipulazione dell’atto di retrocessione del Calderoni e la riconsegna all’Istituto del certificato speciale nominativo dell’importo di L. 94.800 (sul quale sono ancora da incassare le semestralità di interessi al 1 gennaio 1944-1 luglio 1944-1 gennaio 1945-1 luglio 1945 per complessive L. 15.680).

Una volta stipulato col proprietario l’atto di retrocessione dei beni con decorrenza 30 marzo 1945, tutta la successiva corrispondenza intercorsa tra la BNL, l’Egeli, la Sezione di credito fondiario e l’ing. Costanzo fino al febbraio 1950 è relativa al regolamento dei frutti e degli oneri relativi agli immobili nel periodo precedente al 30 marzo 1945.

Per chiudere definitivamente il bilancio della gestione dei beni di Calderoni, la difficoltà principale incontrata dall’ing Costanzo riguardò il recupero degli affitti dovuti sia dai vecchi inquilini, sia dalle truppe alleate che avevano occupato gli appartamenti a partire dal luglio 1944. Dei vecchi inquilini, Pozzo e Danesi, il primo – giustiziato al Nord – aveva pagato solo fino a tutto l’aprile 1944, il secondo – residente a Verona – regolò solo in parte i conti arretrati il 3 settembre 1945. Inoltre, l’ing. Costanzo fu costretto a rivolgersi all’Ufficio del genio militare per le requisizioni per recuperare i crediti dovuti dalle truppe alleate. Le disposizioni per il pagamento dei crediti suddetti, comunicate alla BNL dall’Ufficio del genio militare il 16 marzo 1946, stabilirono che i mandati fossero a favore dell’Egeli dalla data di occupazione fino al 30 marzo 1945 e a favore del sig. Calderoni dal 31 marzo in avanti.

3. Archivio del personale BNL

Dalla ricerca condotta presso l’archivio del personale sulla base di uno schedario nominativo cartaceo, confrontando la lista dei nominativi che figurano nell’elenco fornito dall’Archivio storico di

Banca d'Italia in cui vengono indicati 20 nominativi di dipendenti ebrei italiani censiti e licenziati (in seguito al rdl 17 novembre 1938, n. 1728) dalla Banca nazionale del lavoro sono emersi due nominativi in più, quelli di Giuseppe Ascarelli e Omero Emilio Jarach. I dipendenti ebrei licenziati dalla BNL furono perciò 22 e non 20, tra i quali due direttori Federico Pollak e Isacco Astrologo, rispettivamente della Filiale di Trieste e di Napoli, e 20 impiegati di vario livello (Fulvio Ara Coen, Franco Ascoli, Albano Basevi, Settimio Caivano, Guido Camerino, Arnoldo Costa, Eraldo Del Valle, Emanuele Di Cave, Giacomo Jarach, Lia Marta Levi, Luigi Liebman Levi, Guido Macchioro, Carlo Pacifico, Enrico Sabbadini, Paolo Schloss, Eraldo Sonnino, Vittorio Tagliacozzo, Romeo Volterra).

I fascicoli conservati integralmente sono esclusivamente quelli relativi a Pollak e Astrologo.

Dalle carte dei fascicoli personali emergono soprattutto dei frammenti di vita di persone che da un giorno all'altro si ritrovarono senza il proprio lavoro e senza stipendio e furono costretti a sopravvivere reinventandosi un mestiere e una vita diversa.

Interessante è il caso di Federico Pollak, direttore della Filiale di Trieste dall'aprile 1932, che viene dispensato dal servizio il 31 dicembre 1938, in seguito alle disposizioni del rdl 17 novembre 1938, n. 1728.

Il 21 luglio 1939 Pollak scrive al suo amico e collega comm. Luigi Simeoni, direttore centrale della BNL, pregandolo di interessarsi al suo caso. Qualche settimana prima, infatti, al Pollak e a sua moglie era stata revocata la cittadinanza italiana. I coniugi Pollak avevano subito presentato ricorso al Ministero dell'interno ma il Pollak sollecitava tramite il comm. Simeoni, l'interessamento di qualche personaggio influente nell'ambito romano. Di tale richiesta non è rimasta conservata alcuna risposta da parte della BNL.

Durante la guerra, come risulta da una lettera inviata dal Pollak all'ing. d'Agostino in data 31 agosto 1942, il Pollak venne convocato dalla Direzione generale pubblica sicurezza che lo accusò di aver collaborato con banche straniere, soprattutto inglesi, accusa formulata probabilmente a seguito di una denuncia anonima. Nella lettera in questione, il Pollak chiese all'ing. d'Agostino di intervenire in suo favore per scagionarlo da tali accuse. Un appunto anonimo manoscritto sulla lettera segnala "non occupiamocene".

Federico Pollak, dopo le varie vicissitudini di cui fu protagonista nel corso della guerra, fu riassunto in servizio il 25 settembre 1944, sempre in qualità di direttore generale.

Un'altra storia documentata è quella di Arnoldo Costa che venne licenziato come tutti gli altri dipendenti ebrei in seguito al rdl 17 novembre 1938, n. 1728, nonostante avesse il padre ariano e fosse stato battezzato nel 1918. Dopo la messa in congedo, il Costa si recava spesso nei locali della Filiale di Livorno BNL per chiedere notizie sulla liquidazione e se la Direzione generale avesse preso altre decisioni vista la sua particolare situazione razziale. Questo stato di cose ed il fatto di aver sempre dimostrato molto attaccamento al lavoro e di aver assolto con regolarità molti incarichi che comportavano il maneggio di denaro spinsero gli ex colleghi ad affidargli incarichi saltuari nonostante i provvedimenti razziali. Al Costa fu affidato l'incarico di effettuare alcuni versamenti sui conti correnti postali intestati a terzi o ad organizzazioni sindacali o collaterali ed egli si appropriò di una somma pari a 18/20.000 lire. Il Costa ritirava il contante dal cassiere, siglando il mandato di uscita e non effettuava alle poste il versamento trattenendo indebitamente le somme o parte delle stesse. Con una lettera al direttore datata 12 dicembre 1938 fu lo stesso Costa ad autodenunciarsi per il furto commesso:

"È con la mente sconvolta e con l'animo straziato che le scrivo la presente. I fatti ultimi mi hanno fatto perdere la testa; [...] Ormai perduta la speranza di salvarmi nell'impiego, ho veduta la rovina della mia famiglia, la miseria, i bimbi senza pane, insomma tutto purtroppo quello che chi ha un po' di buon senso può prevedere che col maturare degli avvenimenti, possa succedere. La speranza di riscuotere una liquidazione e con quella potermi ingegnare, anche questa ipotesi era scartata, perché essendo così poco che sono alla Banca del Lavoro, ben poca cosa sarà. A me occorreva una cifra per cercare coll'andare fuori di sistemarmi. E così oggi sig Direttore, sono a Lei con la presente per chiederle perdono di una grave mancanza commessa e per la quale le chiedo anche il suo personale perdono [...] In Banca mi è stato continuato durante la mia sospensione, a dare l'incarico dei versamenti per le organizzazioni sindacali alle RRPP mediante di contro l'emissione degli assegni postali. Di questi versamenti, durante questo mese ne ho fatti molti e anche ammontanti a cifre forti. Disgraziatamente tutto lo stato di cose, cui le ho già parlato, nonché molti impegni a cui dovevo far fronte, mi hanno indotto a commettere quello che non dovevo e cioè: tre degli ultimi versamenti che dovevo fare per conto della mutua malattie, lavoratori agricoli, non l'ho fatti poiché prendendo una decisione fulminea, ho ritenuto dovesse essere quella la cifra occorrenti per partire e recarmi in cerca di lavoro, per essere in grado di continuare a dare il pane ai miei piccoli adorati figli, che di nulla hanno colpa di quanto succede nel mondo. Sono partito sistemando vari impegni ed ora mi reco in Francia con la speranza di essere aiutato e indirizzato a fare un qualsiasi lavoro anche più umile e con la ferma volontà, in tal modo di restituire tutto fino all'ultimo centesimo, tutto quanto ho preso indebitamente [...]"

L'11 gennaio 1939, il direttore generale della Filiale di Livorno dispose di sottoporre il sig. Costa al procedimento disciplinare dell'art. 74 del regolamento per il personale per essersi il suddetto appropriato a danno della Banca dell'importo complessivo di L. 18.000.

Da una lettera del Costa datata 5 maggio 1940 e indirizzata al direttore generale della Filiale di Livorno, risulta che l'ex dipendente ebreo era stato arrestato ed era allora detenuto nel carcere giudiziario di Livorno. Il Costa, arrestato mentre tentava di rientrare clandestinamente in Italia era stato condannato dal Tribunale di Livorno l'11 settembre 1939 a 17 mesi di carcere e L. 6.000 di multa. Il caso Costa si chiuse nel maggio del 1956 con la riabilitazione dell'ex dipendente da parte della Banca e con la bonifica dell'ultima somma dovuta (L. 21.909).

Con la circolare n. 40, del 12 settembre 1944, la Direzione centrale informava le direzioni di tutte le filiali che il Collegio commissariale della Banca disponeva, in relazione alle vigenti disposizioni legislative, che su domanda venissero riammessi in servizio tutti i dipendenti che a suo tempo erano stati esonerati per la loro appartenenza alla razza ebraica. Questi sarebbero stati reintegrati nel grado e nella qualifica che avevano al momento della cessazione del servizio e avrebbero goduto del trattamento economico che avevano a tale data, maggiorato di tutti gli aumenti di carattere generale intercorsi nel frattempo.

In un appunto del 2 agosto 1949 sono ricostruite le vicende relative ad alcuni dipendenti ebrei riammessi in servizio dopo la fine della guerra. Si tratta del trattamento economico ricevuto dai cinque dipendenti ebrei più qualificati: Federico Pollak, direttore della Filiale di Trieste, Isacco Astrologo, direttore della Filiale di Napoli, Liebman Levi Luigi, Caivano Settimio e Macchioro Guido.

“Nel giugno 1944, a seguito dell'abolizione delle disposizioni razziali, vennero riammessi in servizio i dipendenti di razza ebraica che nel 1938 erano stati dispensati dal servizio. Com'è noto all'atto della riammissione venne riconosciuta ai predetti l'anzianità acquisita dall'epoca della prima assunzione in Banca e ricostruito il Fondo di previdenza, mediante accredito dei contributi a carico Banca, per tutto il periodo dell'interruzione considerando la stessa come non avvenuta.”

Il Collegio commissariale ordinario, nella seduta del 14 maggio 1945, ebbe però a deliberare che in sede di successiva risoluzione del rapporto d'impiego gli interessati avrebbero dovuto restituire l'ammontare delle competenze di liquidazione riscosse all'atto dell'allontanamento dal servizio, maggiorate però degli interessi del 5% capitalizzati semestralmente e computati con decorrenza dalla data di riscossione delle competenze di liquidazione – quanto al Fondo di previdenza – e dalla data del 1° gennaio 1944 quanto alle indennità di licenziamento (ai fini economici la riassunzione in servizio ebbe decorrenza gennaio 1944 e non giugno 1944). In ottemperanza alla deliberazione predetta gli importi dovuti vennero pertanto accantonati e maggiorati regolarmente degli interessi, con capitalizzazione semestrale, ad ogni scadenza.

Poiché tali esposizioni debitorie, protraendosi nel tempo, aumentarono sensibilmente, venne consigliato ai singoli, nel loro interesse, di eliminare le rispettive partite, magari estinguendo ratealmente o ricorrendo a normali anticipazioni sui loro stipendi che la Banca avrebbe accordato di buon grado.

Accogliendo la proposta i sigg. Pollak Federico, Liebman Luigi, Caivano Settimio e Macchioro Guido al 31 dicembre 1948 avevano estinto i loro debiti.

Al 30 giugno 1949 risultava in essere soltanto l'evidenza del rag. Astrologo.

Interpellato sull'argomento verbalmente e con lettera del 18 luglio il rag. Astrologo aveva fatto presente, con successiva sua del 22 stesso mese, che era disposto ad estinguere il debito ma “ragioni soprattutto morali e giuridiche gli confermano la convinzione di non essere tenuto a corrispondere gli interessi sulle somme a suo tempo percepite dato che la liquidazione non era stata da lui richiesta ma gli venne imposta dagli iniqui provvedimenti razziali”. Si dichiarava tuttavia disposto a pagare gli interessi sul Fondo di previdenza, essendo stato ripristinato, come detto sopra, dal gennaio 1939, ma non intendeva corrispondere gli interessi sulle competenze di liquidazione.

L'ufficio del personale non condivideva il punto di vista del rag. Astrologo: i dipendenti di razza ebraica, avendo avuta ricostituita la loro carriera sarebbero entrati in possesso, nella futura rescissione del rapporto d'impiego, delle competenze di liquidazione calcolate sulla base della anzianità decorrente dalla prima assunzione. Sembrava pertanto equo all'Ufficio che ad essi dovesse incombere l'obbligo di corrispondere un interesse sulla somma che ebbero a percepire all'atto della dispensa dal servizio, interesse dovuto sino al giorno in cui disponevano di tali somme. Le eccezioni mosse dal rag. Astrologo non erano state poste dagli altri dipendenti ebrei, nei confronti dei quali si sarebbe venuta anzi a creare una sperequazione di trattamento qualora si fossero abbonati al rag. Astrologo quegli interessi che essi avevano già pagato.

Per opportuna segnalazione si riporta qui di seguito il dettaglio della esposizione debitoria del rag. Astrologo:

Competenze di liquidazione al 31 dicembre 1938				
– Fondo di Previdenza	L.	52.282.80		
interessi 5% capitalizzati semestralmente dall'8 febbraio 1939 (data della riscossione della liquidazione) al 30 giugno 1949	L.	35.080.20		
			tot	L. 87.363
– Indennità di anzianità	L.	101.385.5		
interessi al 5% capitalizzati semestralmente dal 1 gennaio 1944 al 30 giugno 1949	L.	31.640		
			tot	L. 133.025
– Importo dovuto dal rag. Astrologo al 30 giugno 1949 è di L. 220.388.				
– Il rag. Astrologo non intenderebbe quindi versare l'importo di L. 31.640".				

Dalla corrispondenza rimasta risulta che, nonostante i ripetuti solleciti, il rag. Astrologo non regolò la sua posizione almeno fino al 9 giugno 1950.

